

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2019
569/2019/R/GAS

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2020-2025 - PARTE I DEL TESTO UNICO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2020-2025

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella 1094^a riunione del 27 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Interno 16 aprile 2008;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2011;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93/11;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2011;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale 12 novembre 2011, n. 226;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 4 aprile 2014;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 30 settembre 2015;
- il decreto del Ministero dell'Interno, 3 febbraio 2016;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 21 aprile 2017, n. 93;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: RQDG 2014-2019);

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 572/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2014, 40/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 529/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 529/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2019, 27/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, di approvazione del Quadro strategico 2019-2021 (di seguito: Quadro strategico 2019-2021);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 170/2019/R/gas (di seguito: documento 170/2019/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 338/2019/R/gas (di seguito: documento 338/2019/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas (di seguito: documento 410/2019/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS (di seguito: documento 487/2019/R/gas);
- le osservazioni pervenute in esito ai documenti 170/2019/R/gas, 338/2019/R/gas e 410/2019/R/gas;
- le norme UNI CIG 7133, 8827, 9165, 9463, 9571, 9860, 10390, 10576, 10702, 11003, 11137, 11323, 11600 e 12007;
- le norme UNI/TS 11291, 11297 e 11537;
- la norma UNI/TR 11631 e 11689;
- le linee guida CIG n. 02, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17;
- le linee guida APCE applicabili al settore della distribuzione del gas naturale;
- la comunicazione del CIG 19 dicembre 2019, prot. 34558 (di seguito: comunicazione 19 dicembre 2019).

CONSIDERATO CHE, IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE:

- con l’anno 2019 si conclude il periodo di regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, disciplinato dalla RQDG 2014-2019;
- con la deliberazione 529/2018/R/gas è stato avviato il procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo a partire dall’1 gennaio 2020;
- le ipotesi di regolazione ivi sviluppate sono state formulate:
 - a. in coerenza con le linee di intervento contenute nella deliberazione 529/2018/R/gas e con le ipotesi di regolazione tariffaria sviluppate nei documenti per la consultazione 170/2019/R/gas e 338/2019/R/gas;
 - b. in coerenza con l’obiettivo strategico “OS.21 Promozione della qualità dei servizi di rete, inclusa la misura, e della gestione attiva delle reti di

distribuzione” del “Quadro strategico 2019-21 dell’Autorità”, che tra le linee di azione indica la necessità di colmare i divari ancora esistenti tra le diverse aree del Paese;

- c. in coerenza con le seguenti linee prioritarie di azione indicate nel “Quadro strategico 2019-21 dell’Autorità”, con particolare riferimento a:
- obiettivo strategico “*OS.20 Regolazione di obiettivi di spesa e di servizio*”, che prospetta il progressivo e graduale superamento dell’attuale approccio di riconoscimento dei costi, differenziato tra costi operativi e costi di capitale, a favore di un approccio integrato che responsabilizzi gli operatori;
 - obiettivo strategico “*OS.4 Sostenere l’innovazione con sperimentazioni e ricerca*”, che esprime la necessità di sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi, nello specifico con riferimento al contesto infrastrutturale;
 - obiettivo strategico “*OS.2 Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione*”, che prospetta l’adozione di iniziative volte a rafforzare la comprensione da parte dei consumatori circa le caratteristiche dei servizi offerti dai diversi operatori, tramite la messa a disposizione di strumenti di misurazione e comparazione delle performance rese anche su base territoriale;
- gli obiettivi specifici che l’Autorità ha individuato in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas sono:
 - a. sviluppare e migliorare l’efficienza, l’affidabilità e la sicurezza delle reti di distribuzione del gas, attraverso il monitoraggio della pressione nelle reti in bassa pressione e l’introduzione di nuovi indicatori;
 - b. aumentare il livello di tutela e di consapevolezza dei clienti finali, sia mediante i controlli che attraverso la pubblicazione, da parte di ciascuna impresa distributrice sul proprio sito internet, di informazioni e dati tecnico-gestionali relativi agli impianti;
 - c. assicurare stabilità e sostenibilità all’azione regolatoria.
 - gli obiettivi specifici che l’Autorità ha individuato in materia di qualità commerciale sono:
 - a. garantire e migliorare la tutela dei clienti finali;
 - b. adeguare alcuni standard sulla base dei livelli effettivi raggiunti negli ultimi anni e dell’evoluzione della normativa tecnica.
 - nell’ambito del procedimento sulla qualità dei servizi di distribuzione gas, il processo di consultazione si è articolato in due fasi, corrispondenti alla diffusione di due distinti documenti per la consultazione:
 - a. 170/2019/R/gas, contenente le principali linee di intervento;
 - b. 338/2019/R/gas, contenente gli orientamenti finali.e alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall’Autorità;
 - nel documento 170/2019/R/gas, l’Autorità ha delineato le seguenti linee di intervento:
 - a. per quanto riguarda la sicurezza e continuità del servizio:

- confermare per il quinto periodo regolatorio l'attuale meccanismo premi-penalità, previa analisi volta a migliorarne l'efficacia e a semplificarne le modalità operative;
- avviare l'implementazione del monitoraggio della pressione nelle reti in bassa pressione;
- valutare l'incentivazione all'installazione di sistemi di telecontrollo presso i gruppi di riduzione finale;
- valutare l'introduzione di un indicatore in grado di fornire, a livello di impianto, la vita residua media ponderata delle tubazioni di rete in AP/MP e in BP;
- valutare l'assegnazione al Comitato Italiano Gas (CIG) dell'incarico di predisporre delle linee guida sulle modalità comportamentali del personale addetto al centralino di pronto intervento gas;
- b. per quanto concerne la qualità commerciale:
 - aggiornare alcuni standard in vigore in relazione ai livelli di qualità effettivi;
 - prevedere che la modalità adottata, per l'esecuzione della verifica della pressione di fornitura del gas distribuito a mezzo di rete su richiesta del cliente finale, sia, di norma, quella "giornaliera" (rif. UNI 11323);
- in esito al documento 170/2019/R/gas, l'Autorità ha prospettato nel documento 338/2019/R/gas i propri orientamenti finali, ed in particolare:
 - a. per quanto riguarda la sicurezza e continuità del servizio:
 - il rafforzamento degli obblighi di servizio relativi alla sicurezza e delle conseguenze sui premi in caso di mancato loro rispetto, con particolare riferimento a:
 - protezione catodica della rete in acciaio;
 - tempo di eliminazione/riparazione di una dispersione gas;
 - l'assegnazione al Comitato Italiano Gas (CIG) dell'incarico di predisporre delle linee guida sia per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni da parte del personale addetto al centralino di pronto intervento gas sia per quanto concerne la qualificazione e valutazione del personale addetto alle attività di pronto intervento gas (requisiti di conoscenza, abilità e competenza);
 - l'introduzione, a partire dalla seconda parte del periodo di regolazione (2023), di un indicatore sintetico della sicurezza degli impianti di distribuzione di gas naturale per il calcolo dei premi-penalità in sostituzione delle componenti odorizzazione e dispersioni;
 - la proposta di rendere obbligatoria la partecipazione, al meccanismo dei recuperi di sicurezza, di tutti gli impianti di distribuzione di gas naturale, fatta eccezione per gli impianti per i quali non sono disponibili i dati di interesse;
 - la proposta di considerare per la determinazione dei percorsi di miglioramento (livelli di partenza e tendenziali) nell'ambito del

- meccanismo dei recuperi di sicurezza, i dati relativi ad un solo anno e in particolare quelli relativi all'anno 2019;
- l'aggiornamento dei valori dei coefficienti utilizzati per il calcolo del fattore modulante ε_{od} ;
 - l'introduzione, a partire dall'anno 2023, dell'obbligo per le imprese distributrici di avere nei punti di consegna solo impianti di odorizzazione ammodernati;
 - la proposta di completare, entro il 2022, la sostituzione/risanamento delle tubazioni di rete in materiale critico (ghisa con giunti in canapa e piombo non risanata, pvc, cemento amianto e altro materiale non previsto dalle norme tecniche) entro il 2022 e di trasformare tale disposizione in un obbligo di servizio a partire dal 2023;
 - l'aggiornamento dei meccanismi di contenimento del rischio prevedendo:
 - l'applicazione di un coefficiente di riduzione dei premi in caso di incidente da gas di responsabilità dell'impresa distributtrice pari a 0,5, in luogo del coefficiente: $1/6 * (NU_{j,t} / NU_{max,t})$ modulato in funzione della dimensione dell'impianto;
 - l'annullamento degli eventuali premi nel caso in cui in un impianto si verificano due o più incidenti da gas di responsabilità dell'impresa distributtrice;
 - l'aggiornamento del fattore incentivante l'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale (ε_p);
 - l'introduzione per le imprese di distribuzione di gas diversi dal gas naturale degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alle dispersioni di gas di cui ai commi 26.4, 26.5 e 28.4 della RQDG 2014-2019;
 - l'introduzione di un nuovo indicatore di sicurezza in grado di fornire per ogni impianto, la vita residua media ponderata delle tubazioni di rete esercite in alta/media pressione (AP/MP) e in bassa pressione (BP);
 - l'applicazione della disposizione di cui al comma 17.5 della RQDG 2014-2019 anche ai casi in cui la chiusura al traffico veicolare abbia interessato tratti di strada comunale;
 - la proposta sui requisiti e sui tempi e modalità di implementazione del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione;
 - la proposta in merito ai costi di capitale da riconoscere alle imprese distributrici per la fornitura, installazione e messa in servizio degli strumenti per la rilevazione della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione;
 - la proposta sulle modalità e sui tempi di pubblicazione, da parte delle imprese distributrici, di dati e informazioni inerenti al sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione;

- b. per quanto riguarda la qualità commerciale:
- la proposta di ridurre, in funzione dei livelli effettivi riscontrati, i tempi previsti dagli *standard* in vigore nel quarto periodo di regolazione;
 - la proposta con riferimento alla verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale, di prevedere che:
 - la modalità adottata, per l'esecuzione della verifica, sia, di norma, quella "giornaliera" (rif. UNI 11323);
 - l'impresa distributrice qualora sia impossibilitata a effettuare presso il punto di riconsegna la verifica della pressione di fornitura adottando la modalità "giornaliera", non possa in ogni caso addebitare al venditore un importo superiore a 30,00 € anche se la precedente verifica di **pressione** relativa al medesimo punto di riconsegna è stata effettuata da **meno** di cinque anni solari;
 - l'introduzione di un **meccanismo** che consenta all'impresa distributrice di fornire a pagamento servizi con *standard* più elevati con corrispettivo dedicato;
- c. per quanto riguarda il monitoraggio dei dati di **sicurezza** e qualità commerciale:
- la proposta di abrogare la sezione IV della RQDG 2014-2019 e di confermare per il quinto periodo di regolazione solo le disposizioni di cui all'articolo 68, **comma 68.6 lettera a)**, sub (i), (ii), (iii), (iv) e **comma 68.6 lettera b)** della RQDG 2014-2019;
 - nell'ambito del **medesimo** procedimento avviato con la deliberazione 529/2018/R/GAS, nel documento 487/2019/R/GAS sono stati presentati orientamenti in merito all'aggiornamento degli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* per l'utenza diffusa nel settore del gas naturale, all'aumento delle frequenze di raccolta della misura, al miglioramento della *performance* e allo sviluppo della **regolazione** tariffaria e a possibili strumenti di supporto all'innovazione delle funzionalità degli *smart meter*;
 - nell'ambito del **medesimo** procedimento avviato con la deliberazione 529/2018/R/GAS, con separato documento per la consultazione la cui pubblicazione è prevista nel mese di gennaio, saranno affrontate le tematiche relative all'introduzione di strumenti di supporto all'innovazione nelle reti;
 - in relazione alle prospettive di sviluppo delle immissioni nelle reti del gas naturale di biometano, di idrogeno o di altri gas rinnovabili o come gas aggiuntivi che non consentono il rispetto delle specifiche previste per il gas naturale o come gas sostitutivi del gas naturale, nel seguito della presente deliberazione e del relativo Allegato A, con il riferimento a gas naturale si comprendono anche i gas aggiuntivi o i gas sostitutivi immessi nelle reti di distribuzione del gas naturale;
 - sempre con riferimento alla presente deliberazione e al relativo Allegato A i gas, aggiuntivi o sostitutivi del gas naturale di cui al punto precedente, non rientrano invece nella definizione di gas diversi dal naturale, che si riferisce invece ai gas di fonte fossile diversi dal gas naturale o loro sostituti di fonte rinnovabile.

CONSIDERATO CHE:

- alcuni tra i soggetti partecipanti che hanno inviato osservazioni rispetto al documento 338/2019/R/gas hanno espresso alcuni profili critici verso gli orientamenti finali dell’Autorità, che possono essere così sintetizzati per gli aspetti principali:
 - a. per quanto riguarda la sicurezza del servizio:
 - in materia di protezione catodica delle reti in acciaio:
 - alcuni soggetti hanno proposto per quanto concerne l’obbligo di messa in protezione catodica efficace delle reti in BP, di fissare il livello percentuale massimo a 97– 98% anziché 99%;
 - un soggetto ha evidenziato il fatto che l’incremento dal 95 al 97% o dal 97 al 99% del livello di messa in protezione catodica efficace delle reti in BP comporterebbe un notevole dispendio di risorse a fronte di un modesto miglioramento della qualità del servizio;
 - un soggetto non ha condiviso la proposta di innalzare il valore percentuale di messa in protezione catodica efficace delle reti in BP previsto dalla vigente RQDG (95%), in quanto una rete efficientemente protetta può prescindere dall’effettiva messa in protezione catodica di percentuali prossime al 100%;
 - per quanto riguarda l’introduzione di un nuovo obbligo di servizio relativo al rispetto dei tempi di riparazione/eliminazione delle dispersioni previsti dalle Linee Guida CIG n.7:
 - alcuni operatori hanno evidenziato che il concetto di eliminazione della dispersione andrebbe riferito esplicitamente alla definizione di “*riparazione ai fini dell’eliminazione della dispersione*” così come previsto dalle Linee Guida CIG n. 7, ossia a “*un intervento di riparazione provvisoria o definitiva atto a ripristinare la tenuta dell’impianto di distribuzione*”. Gli stessi soggetti hanno evidenziato inoltre, che tale obbligo di servizio non debba essere strutturato sul singolo evento, ma come un valore percentuale calcolato, per operatore, sulla totalità delle dispersioni di ciascuna classe localizzate nell’anno di riferimento, fissato in funzione della classe - quindi gravità - di dispersione secondo percentuali opportunamente graduate (ad esempio A1=97%÷98%; A2=95%÷96%; B=93÷94%; C=91÷92%) e che nel caso in cui il rispetto di tale obbligo di servizio venisse applicato per singolo impianto, andrebbe introdotta una franchigia (2÷3 eventi) per limitare l’impatto della penalizzazione in relazione a quegli impianti che hanno un numero di dispersioni esiguo/prossimo a zero;

- alcuni operatori hanno segnalato la necessità di introdurre una franchigia sul rispetto dei tempi relativi alla riparazione/eliminazione delle dispersioni di tipo A1 e A2;
- un soggetto ha segnalato che per rispettare le tempistiche previste dalle Linee Guida CIG n.7, per “*riparazione*” si dovrebbe intendere la “*messa in sicurezza*” in quanto la mera “*riparazione*” intesa come ripristino delle condizioni tecniche dell’impianto/tubazione potrebbe richiedere tempi più lunghi di quelli impiegati per la “*messa in sicurezza*” operazione quest’ultima che già garantisce il rispetto degli obblighi di sicurezza;
- in materia di pronto intervento:
 - la proposta di assegnare al CIG l’incarico di predisporre le linee guida per quanto concerne la qualificazione e valutazione del personale addetto alle attività di pronto intervento gas (requisiti di conoscenza, abilità e competenza), ha destato negli operatori qualche perplessità in merito all’efficacia/utilità di tale iniziativa. A tal proposito è stato fatto notare che la Linea Guida CIG n. 10 già contiene previsioni di carattere generale in merito alla preparazione e adeguatezza del personale addetto a tale attività;
- in materia di regolazione premi-penalità per la componente odorizzazione:
 - alcuni operatori hanno evidenziato che il fattore modulante ϵ_{od} relativo ai premi da misure di odorizzante, dovrebbe essere calcolato tenendo conto anche delle imprese di distribuzione che al 31/12/2019 gestiscono solo impianti di odorizzazione ammodernati;
- in materia di regolazione premi-penalità per la componente dispersioni:
 - alcuni operatori hanno segnalato che per gli impianti che non hanno subito variazioni di stato e/o configurazione, i livelli di partenza e tendenziali per il periodo 2020-2025 dovrebbero essere calcolati sulla base dei dati relativi al triennio 2017-2019 anziché sui dati relativi al solo anno 2019;
 - un operatore inoltre ha proposto per gli impianti che subiscono variazioni di stato e/o configurazione, di utilizzare per la determinazione dei livelli di partenza e tendenziali, i dati relativi ad un solo anno;
- per quanto concerne l’introduzione, a partire dal 2023, dell’obbligo per le imprese distributrici di dotarsi nei punti di consegna solo di impianti di odorizzazione ammodernati:
 - alcuni operatori hanno segnalato la necessità di tenere in considerazione eventuali situazioni particolari in cui la collocazione dell’impianto di odorizzazione non ne consente

l'ammodernamento (es. il punto di consegna non è raggiungibile dall'alimentazione elettrica, se non con oneri irragionevoli) oppure i casi in cui il distributore è soltanto gestore degli impianti e il proprietario terzo non acconsente all'intervento di ammodernamento dell'impianto di odorizzazione;

- per quanto concerne l'introduzione, a partire dal 2023, dell'obbligo per l'impresa distributrice di non gestire impianti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo non risanate, pvc, cemento amianto e altro materiale non previsto dalle norme tecniche:
 - alcuni operatori hanno evidenziato che la scadenza del 2022 quale termine ultimo per completare la sostituzione/risanamento delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo non risanate, pvc, cemento amianto e altro materiale non previsto dalle norme tecniche, è difficile da rispettare in quanto ci sono molte variabili non direttamente gestite dall'impresa di distribuzione che possono rallentare/ritardare lo svolgimento dei lavori di sostituzione rete (contesti altamente urbanizzati, iter autorizzativi, disagi viabilità urbana ecc.);
 - un operatore ha proposto che il completo risanamento delle condotte in materiale critico venga previsto in un arco temporale di 5-6 anni;
- per quanto riguarda l'effetto degli incidenti da gas di responsabilità dell'impresa distributrice sui recuperi di sicurezza:
 - alcuni operatori hanno segnalato che l'applicazione di un coefficiente di riduzione fisso pari a 0,5 sia eccessivamente penalizzante nei confronti degli impianti di distribuzione con un elevato numero di clienti e quindi con probabilità più elevata di eventi classificabili come "incidenti da gas" rispetto agli impianti con un esiguo numero di clienti. Pertanto, hanno manifestato l'esigenza di mantenere una parametrizzazione del coefficiente di riduzione basata sulla dimensione dell'impianto;
- per quanto riguarda l'introduzione dell'indicatore relativo alla vita residua media ponderata delle tubazioni di rete dell'impianto di distribuzione del gas naturale:
 - un soggetto ha evidenziato che tale dato e più in generale il livello di vetustà degli impianti non siano necessariamente fattori indicativi della sicurezza e necessità di sostituzione degli impianti stessi, qualora non legati ad altri indicatori quali il livello di fugacità;
 - un operatore ha segnalato che tale informazione viene già resa disponibile nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e che all'elevata onerosità per la sua determinazione non corrisponde

- un'effettiva capacità informativa in tema di sicurezza del servizio;
- un operatore ha evidenziato che l'indicatore non è rappresentativo delle criticità di un impianto in quanto considera solo la lunghezza e l'anno di posa delle tubazioni di rete. Pertanto, vista la complessità della materia propone di interessare il CIG per l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto;
 - in materia di comunicazione dei dati inerenti alle emergenze di servizio:
 - alcuni operatori ritengono che in caso di chiusura al traffico di tratti di strada comunale debbano essere segnalate al CIG solo le emissioni di gas in atmosfera che danno luogo a interruzioni che si protraggono oltre le 6 ore;
 - altri operatori ritengono che in caso di chiusura al traffico di tratti di strada comunale debbano essere segnalate al CIG solo le emissioni di gas in atmosfera che hanno determinato anche l'evacuazione della popolazione;
 - per quanto riguarda i requisiti del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione:
 - alcuni operatori hanno segnalato che il principio esposto al paragrafo 14.5 del documento 338/2019/R/gas ovvero che il sistema di monitoraggio debba essere applicato indistintamente a tutte le reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione non sembra di fatto trovare riscontro nella norma UNI/TR 11631 che esclude le reti stabilizzate;
 - un soggetto ha proposto di definire come periodo di acquisizione dei valori di pressione quello non maggiore di 60 minuti, al fine di contenere i costi per l'acquisto degli strumenti di misura;
 - per quanto riguarda modalità e tempi di implementazione del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione:
 - un operatore ha segnalato che la contestuale necessità per tutti i distributori di completare l'installazione della strumentazione entro il 2022 potrebbe creare delle situazioni di "sofferenza" presso i fornitori degli strumenti e rendere difficoltoso il raggiungimento del relativo obbligo;
 - per quanto concerne i costi di capitale da riconoscere alle imprese distributrici per la fornitura, installazione e messa in servizio degli strumenti per la rilevazione della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione:
 - alcuni operatori hanno evidenziato che il valore del costo *standard* indicato nel documento 338/2019/R/gas per la

fornitura, l'installazione e l'attivazione degli strumenti per la rilevazione della pressione, non sia sufficiente a garantire la copertura dei costi pertanto hanno chiesto di incrementare il valore del suddetto costo standard del 15÷20%;

- alcuni operatori ritengono che ai fini della rendicontazione tariffaria dei costi di capitale sia necessario prevedere una nuova categoria di cespiti visto che gli strumenti per la rilevazione della pressione hanno una vita utile tecnica inferiore a quella delle condotte;
- per quanto concerne modalità e tempi di pubblicazione, da parte delle imprese distributrici, di dati e informazioni inerenti al sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione:
 - alcuni operatori hanno segnalato che la pubblicazione dei dati e delle informazioni inerenti al sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione non dovrebbe avvenire dall'1 gennaio 2023, ma dovrebbe essere rinviata di almeno un anno al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema;
- b. per quanto riguarda la qualità commerciale:
 - in materia di aggiornamento degli *standard* di qualità commerciale:
 - alcuni operatori non hanno condiviso il principio di fissare livelli prestazionali più performanti in quanto ciò limiterebbe le possibilità di differenziazione tra le imprese che partecipano alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
 - alcuni operatori hanno evidenziato possibili margini di miglioramento solo per gli *standard* inerenti alla preventivazione dei lavori semplici e di quelli complessi;
 - in merito all'introduzione di un meccanismo che consenta all'impresa distributtrice di fornire a pagamento servizi con *standard* più elevati con corrispettivo dedicato:
 - alcuni operatori hanno segnalato che prima di procedere all'introduzione di servizi specifici di questo tipo sia opportuno svolgere un'attività di monitoraggio e raffronto al fine di verificare la sussistenza o meno di eventuali situazioni pregiudizievoli per il complesso dei clienti finali;
 - un operatore non ha condiviso la proposta di introdurre un meccanismo che consenta all'impresa distributtrice di fornire a pagamento servizi con *standard* più elevati con corrispettivo dedicato, in quanto un siffatto meccanismo andrebbe a favore dei soli clienti finali che sono in grado di sostenere maggiori costi e pertanto potrebbe comportare ricadute in termini di

- qualità del servizio per gli utenti meno disposti a pagare o con minori capacità economiche;
- c. per quanto riguarda il monitoraggio dei dati di sicurezza e qualità commerciale:
- in merito alla proposta di confermare per il quinto periodo di regolazione solo le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 68.6 lettera a), sub (i), (ii), (iii), (iv) e comma 68.6 lettera b) della RQDG 2014-2019:
 - alcuni operatori hanno segnalato che qualora venisse attuata la suddetta proposta, andrebbero comunque rese note a priori e garantite agli operatori indicazioni specifiche relativamente alle modalità con cui l'Autorità, in caso di verifica ispettiva, intende verificare i dati della qualità commerciale.

CONSIDERATO CHE, IN MATERIA DI MISURA:

- l'Autorità nel documento 487/2019/R/gas ha individuato ipotesi relative alla revisione e alla distinzione degli obblighi di raccolta delle letture, in particolare:
 - rispetto al quadro degli obblighi per i misuratori tradizionali:
 - l'Autorità è orientata a confermare l'attuale quadro di obblighi previsti per i misuratori tradizionali, mantenendo l'attuale distinzione tra misuratori accessibili da una parte e misuratori non accessibili o parzialmente accessibili dall'altra;
 - per i misuratori accessibili l'Autorità intende confermare le frequenze indicate nell'articolo 14 del TIVG e la disciplina degli indennizzi;
 - per i misuratori non accessibili o parzialmente accessibili l'Autorità intende confermare le disposizioni della RQDG 2014-2019 e di conseguenza:
 - l'Autorità intende confermare l'obbligo di acquisire almeno una lettura all'anno con esito positivo (articolo 80ter. comma 80ter.1);
 - per le imprese di medie e grandi dimensioni, nel caso di mancato rispetto di quest'obbligo l'Autorità intende prevedere l'impegno a installare un misuratore di tipo *smart* in aggiunta agli obblighi di sostituzione già previsti dalle Direttive per la messa in servizio degli *smart meter* gas, garantendone la messa in servizio (articolo 80ter), sempre ai sensi delle medesime direttive;
 - al fine di rafforzare l'efficacia di tale disposizione l'Autorità intende valutare l'ipotesi di rafforzare la penale oggi pari a € 4 (articolo 80quater della RQDG) nel caso in cui l'impresa non assolva all'impegno di installare un misuratore di tipo *smart* in aggiunta agli obblighi di sostituzione;

- per le imprese di piccole dimensioni l’Autorità non ritiene opportuno prevedere l’impegno a mettere in servizio misuratori elettronici e ritiene preferibile prevedere l’applicazione della penale di 4 euro per ogni mancata lettura di un misuratore non accessibile;
- in relazione agli indennizzi per mancata lettura di *smart meter*, l’Autorità ha ipotizzato il superamento della struttura degli indennizzi previsti dalla RQDG 2014-2019, anche in ottica di convergenza inter-settoriale della regolazione;
- nel medesimo documento 487/2019/R/gas l’Autorità ha previsto che le ipotesi di regolazione relative alla frequenza della raccolta dei dati di misura e alla revisione dei criteri di regolazione della performance della misura siano oggetto di specifici provvedimenti da adottare entro il primo trimestre 2020, con decorrenza applicativa dall’1 luglio 2020.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il CIG, con comunicazione del 19 dicembre 2019, ha richiesto l’adeguamento dell’importo a copertura delle attività relative alla predisposizione dell’elenco delle emergenze da gas e all’elenco degli incidenti da gas, in relazione alle esigenze di adeguamento dei propri sistemi informatici e all’esigenza di integrare le informazioni sulle statistiche nazionali con raffronti relativi alle statistiche relative ad altri paesi europei.

RITENUTO DI, IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE:

- dare seguito agli orientamenti, alle opzioni e proposte di regolazione formulati nel documento 338/2019/R/gas, tenendo conto delle osservazioni dei soggetti interessati sopra sintetizzate nei principali profili critici, nei termini di seguito specificati:
 - a. in materia di protezione catodica delle reti in acciaio:
 - è condivisibile la proposta di fissare per l’obbligo relativo alla messa in protezione catodica efficace delle reti in acciaio in BP, come valore percentuale massimo quello del 98%;
 - b. per quanto riguarda l’introduzione di un nuovo obbligo di servizio relativo al rispetto dei tempi di riparazione/eliminazione delle dispersioni previsti dalle Linee Guida CIG n.7:
 - è opportuno al fine di evitare incertezze di carattere terminologico utilizzare la parola “eliminazione” e quindi fare riferimento per il calcolo dei tempi alla definizione di “tempo di eliminazione della dispersione” ossia al tempo, misurato in ore/giorni, intercorrente tra la data di localizzazione della dispersione e la data della sua eliminazione;

- le osservazioni riguardanti l'introduzione di franchigie sul rispetto dei tempi di eliminazione delle dispersioni non sono condivisibili in quanto non previste dalle norme tecniche vigenti in materia;
- c. in materia di pronto intervento:
 - viene confermata la proposta di assegnare al CIG l'incarico di predisporre le linee guida per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni da parte del personale addetto al centralino di pronto intervento gas
 - sia opportuno alla luce delle osservazioni pervenute, rinviare ogni decisione in merito all'opportunità o meno di predisporre delle linee guida per la qualificazione e valutazione del personale addetto alle attività di pronto intervento gas (requisiti di conoscenza, abilità e competenza);
- d. in materia di regolazione premi-penalità per la componente odorizzazione:
 - l'osservazione che il fattore modulante ϵ_{od} relativo ai premi da misure di odorizzante dovrebbe tenere conto anche delle imprese di distribuzione che al 31/12/2019 gestiscono solo impianti di odorizzazione ammodernati è condivisibile ragione per cui in tali circostanze il fattore modulante ϵ_{od} assume un valore pari a 1,14;
- e. in materia di regolazione premi-penalità per la componente dispersioni:
 - la proposta di utilizzare per la fissazione dei livelli di partenza e tendenziali (2020-2025), i dati relativi all'anno 2019 solo per gli impianti che hanno subito variazioni di stato e/o configurazione mentre per quelli che non hanno subito variazioni di stato e/o configurazione i dati relativi al triennio 2017-2019, appare accettabile;
- f. per quanto concerne l'introduzione, a partire dal 2023, dell'obbligo per le imprese distributrici di avere nei punti di consegna solo impianti di odorizzazione ammodernati:
 - si ritiene opportuno confermare l'ipotesi formulata nel documento per la consultazione 338/2019/R/GAS, non ritenendo condivisibili le osservazioni circa le presunte impossibilità a procedere con gli ammodernamenti, fissando al 31 dicembre 2022 la data prevista per il completamento dei processi di ammodernamento;
- g. per quanto concerne l'introduzione, a partire dal 2023, dell'obbligo per l'impresе distributrici di non gestire impianti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo non risanate, pvc, cemento amianto e altro materiale non previsto dalle norme tecniche:
 - viene accolta la proposta di rendere più graduale il percorso di completamento della sostituzione/risanamento delle condotte in materiale critico avvenga in un arco temporale di 5-6 anni. A tale proposito vengono introdotti i seguenti obblighi intermedi di servizio: sostituzione o risanamento delle condotte in materiale critico per almeno il 40% entro il 31 dicembre 2022 e per almeno il 75% entro il 31 dicembre 2024;

- inoltre, è previsto per i casi in cui non risulti oggettivamente possibile il rispetto delle tempistiche di cui sopra, che l'impresa distributrice possa presentare all'Autorità, entro il 31 dicembre 2020, un'istanza di deroga al rispetto dei termini temporali sopra citati contenente, tra l'altro, un piano vincolante di risanamento/sostituzione e che il mancato rispetto degli obiettivi indicati nel piano costituisca mancato rispetto di un obbligo di servizio
- h. per quanto riguarda l'effetto degli incidenti da gas di responsabilità dell'impresa distributrice sui recuperi di sicurezza:
 - al fine di rafforzare il livello di sicurezza e di contemperare gli effetti penalizzanti dovuti agli incidenti da gas, vengono confermate le proposte riportate nel documento 338/2019/R/gas ovvero l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari a 0,5 nel caso di accadimento di un incidente da gas di responsabilità dell'impresa distributrice e l'annullamento degli eventuali premi nel caso in cui in un impianto si verificano due o più incidenti da gas di responsabilità dell'impresa distributrice;
- i. per quanto riguarda l'introduzione dell'indicatore relativo alla vita residua media ponderata delle tubazioni di rete dell'impianto di distribuzione del gas naturale:
 - al fine di acquisire informazioni ed elementi utili al potenziamento e sviluppo di meccanismi regolatori in grado di assicurare la sicurezza delle reti di distribuzione gas, viene confermata la proposta di introdurre un nuovo indicatore in grado di fornire per ogni impianto, la vita residua media ponderata sia delle tubazioni di rete esercite in AP/MP, sia di quelle esercite in BP;
- j. in materia di comunicazione dei dati inerenti alle emergenze di servizio:
 - prevedere, in accoglimento delle richieste di alcune imprese distributrici, che in caso di chiusura al traffico di tratti di strada comunale vengano comunicate al CIG solo le emissioni di gas in atmosfera che hanno comportato anche l'evacuazione della popolazione; prevedere che eventuali tratti di strada provinciale che insistano in centri abitati siano equiparati ai tratti di strada comunale;
- k. per quanto riguarda i requisiti del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione:
 - vengono confermati i requisiti previsti nel documento 338/2019/R/gas, si ribadisce inoltre che il monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione si applica anche alle reti stabilizzate;
- l. per quanto riguarda modalità e tempi di implementazione del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione:

- viene confermato come termine ultimo per il completamento del piano di installazione degli strumenti per la rilevazione della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione, il 31 dicembre 2022;
- m. per quanto concerne i costi di capitale da riconoscere alle imprese distributrici per la fornitura, installazione e messa in servizio degli strumenti per la rilevazione della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione:
 - sia previsto che i costi capitalizzati siano riconosciuti a consuntivo e vengano dichiarati nella tipologia di cespiti condotte;
- n. per quanto concerne modalità e tempi di pubblicazione, da parte delle imprese distributrici, di dati e informazioni inerenti al sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione:
 - prevedere, a parziale accoglimento delle richieste di alcune imprese distributrici, che la pubblicazione dei dati e delle informazioni inerenti al sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione decorra dall'1 luglio 2023;
- o. in materia di qualità commerciale:
 - prevedere, in considerazione delle osservazioni di alcune imprese distributrici e in particolare degli effetti che una riduzione dei tempi previsti per le prestazioni disciplinate dalla RQDG possa ridurre i margini per presentare offerte in sede di gara, di rinviare al 2023 la revisione degli *standard* relativi al tempo di preventivazione di lavori complessi e quello relativo al tempo di preventivazione di lavori semplici, da valutare anche in relazione alla prospettiva dello svolgimento delle gare gas;
 - di rinviare a un successivo provvedimento, in accoglimento delle osservazioni di alcuni operatori e in attesa di ulteriori approfondimenti, l'introduzione di un meccanismo che consenta all'impresa distributtrice di fornire a pagamento servizi con *standard* più elevati con corrispettivo dedicato;
- p. in materia di monitoraggio dei dati di sicurezza e qualità commerciale:
 - di confermare per il primo triennio le disposizioni contenute nella sezione IV della RQDG 2014-2019 e ad avviare un procedimento per la revisione di tali disposizioni che potranno trovare applicazione nel secondo triennio del quinto periodo di regolazione.

RITENUTO CHE, IN MATERIA DI MISURA:

- nelle more dell'approvazione della revisione delle disposizioni relative alla frequenza della raccolta dei dati di misura e alla revisione dei criteri di regolazione della *performance*, mediante l'adozione di specifici provvedimenti da adottare entro il primo trimestre 2020, con decorrenza applicativa dall'1 luglio 2020, come previsto nel documento per la consultazione 487/2019/R/gas, sia opportuno

confermare in via transitoria per il 2020 le disposizioni già contenute nella RQDG 2014-2019:

- in relazione ai misuratori accessibili, in materia di frequenza di raccolta della misura, dei relativi indennizzi e dei connessi obblighi di registrazione di informazioni;
- in relazione ai misuratori tradizionali parzialmente accessibili o non accessibili, limitatamente alle imprese distributrici con più di 50.000 clienti finali al 31 dicembre 2019, in materia di obblighi di lettura.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- disporre l'adeguamento dell'importo riconosciuto annualmente al CIG a copertura delle attività relative alla predisposizione dell'elenco delle emergenze da gas e all'elenco degli incidenti da gas, in relazione alle esigenze di adeguamento dei sistemi informatici e all'esigenza di integrare le informazioni sulle statistiche nazionali con raffronti relativi alle statistiche relative ad altri paesi europei

DELIBERA

1. di approvare la Regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RQDG 2020-2025), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), affinché entri in vigore il 1 gennaio 2020 quale Parte 1 del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;
2. di prevedere che la RQDG 2014-2019 di cui all'Allegato A alla deliberazione 13 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS, continui ad essere applicata per quanto necessario all'attuazione della RQDG 2020-2025 e per la definizione delle partite di competenza del periodo 2014-2019, ivi compresa la disposizione di cui al comma 81.2 relativa agli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui al comma 81.1, lettera b), sub v, vi, vii e viii della medesima RQDG 2014-2019;
3. di dare mandato al CIG di predisporre le linee guida per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni da parte del personale addetto al centralino di pronto intervento gas e per l'eventuale aggiornamento delle altre linee guida interessate dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini